



Esperti Riferme e Serrature Italia

**Statuto
Regolamento
e
Codice Etico**

Statuto e Regolamento

INDICE

STATUTO	3
ART. 1 - CARATTERI ISTITUZIONALI.....	3
ART. 2 - ATTIVITA' E FINI SOCIALI.....	3
ART. 3 - SEDI SOCIALI.....	3
ART. 4 - RISORSE - MEZZI FINANZIARI.....	4
ART. 5 - ORGANI E FUNZIONI SOCIALI.....	4
ART. 6 - REQUISITI DI ASSOCIABILITA'.....	5
ART. 7 - CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI SOCIO.....	5
ART. 8 - CESSAZIONE DAGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI.....	6
ART. 9 - REGOLAMENTO SOCIALE.....	6
REGOLAMENTO SOCIALE	7
ART. 1 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE.....	7
ART. 2 - ASSEMBLEA - COMPETENZE.....	7
ART. 3 - ASSEMBLEA - PRESIDENZA.....	7
ART. 4 - ASSEMBLEA - DELIBERE.....	7
ART. 5 - CONSIGLIO NAZIONALE - COMPOSIZIONE.....	8
ART. 6 - CONSIGLIO NAZIONALE - CONVOCAZIONE.....	8
ART. 7 - CONSIGLIO NAZIONALE - RIUNIONI E DELIBERAZIONI.....	8
ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE E PRESIDENZA - POTERI E FUNZIONI.....	8
ART. 9 - SEGRETARIO - SEGRETERIA.....	9
ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	9
ART. 11 - CLAUSOLA ARBITRALE.....	9
ART. 12 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.....	9
ART. 13 - MEMBRI SUPPLEMENTI.....	9
ART. 14 - COMMISSIONE DI QUALIFICA E CONTROLLO.....	9
ART. 15 - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI QUALIFICA E CONTROLLO.....	10
ART. 16 - CAPITOLI.....	10
ART. 17 - GRUPPI DI LAVORO.....	10
ART. 18 - APPARTENENZA AI GRUPPI DI LAVORO.....	11
ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE.....	11
ART. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI.....	11
ART. 21 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	11
ART. 22 - PROCEDURE DI AMMISSIONE E RECESSO.....	11
ART. 23 - USO DEL NOME E DEL MARCHIO ERSI.....	11
ART. 24 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO INFORMAZIONI E CONTENZIOSO.....	12
ART. 25 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE.....	12
ART. 26 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	12
ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12
CODICE DI CONDOTTA ED ETICA ASSOCIATIVA	12
Art. 1 - Conflitto di interesse.....	13

Art. 2 - Iniziative contro le tangenti e la corruzione.....	13
Art. 3 - Opportunità associative.....	13
Art. 4 - Riservatezza e rispetto della privacy.....	14
Art. 5 - Tutela e corretto utilizzo delle risorse associative.....	14
Art. 6 - Principi di correttezza.....	14
Art. 7 - Comportamento nell'ambito associativo.....	14
Art. 8 - Ottemperanza a leggi, norme e regolamenti.....	14
Art. 9 - Deroghe al Codice di condotta ed etica aziendale.....	14
Art. 10 - Segnalazione di comportamenti disonesti o contrari al codice etico.....	14
Art. 11 - Mancato adempimento degli obblighi. Procedure per l'adempimento.....	14
AII. 1 - REGOLAMENTO DEL CAPITOLO SERRATURIERI.....	16
AII. 2 - REGOLAMENTO DEL CAPITOLO SISTEMI ELETTRONICI.....	18
AII. 3 - REGOLAMENTO CAPITOLO AZIENDE FABBRICANTI E DISTRIBUTORI.....	19
AII. 4 - REGOLAMENTO ENTI E ISTITUZIONI.....	19
AII. 5 - REGOLAMENTO COMMISSIONE QUALIFICA E CONTROLLO.....	20
AII. 6 - REGOLAMENTO AUTOMOTIVE.....	25

STATUTO

Allegato all'atto costitutivo n.10964 del 17.05.1985, modificato in data 24.04.1998, 10.10.2009, 13.04.2013 18.10.2014, 16.04.2016, 22.04.2017, 30.07.2020 - Nuova edizione 12 maggio 2023

ART. 1 - CARATTERI ISTITUZIONALI

L'E.R.S.I. - Esperti Riferme Serrature Italia è una libera, autonoma e volontaria Associazione di persone che con costanza e professionalità operano nei settori di attività che, in linea scientifica, tecnica e merceologica, riguardano le serrature e le riferme in genere, in ogni loro applicazione civile e industriale, in ogni aspetto di produzione e di utilizzo. Nei predetti settori di attività si intendono compresi per attinenza i mezzi di custodia, i manufatti, gli apparecchi ed i prodotti di ogni genere, nonché le tecnologie, i sistemi di sicurezza, le procedure operative ed organizzative, le normative ed i processi di studio e ricerca scientifica e culturale comunque implicanti l'applicazione e l'impiego di riferme e serrature.

L'E.R.S.I. non ha scopi di lucro e rifiuta inderogabilmente ogni forma di condizionamento e di dipendenza economica, politica, concettuale e di qualsiasi altra natura ufficiale o palese, od occulta, da qualsiasi ente, istituzione o persona.

Sono egualmente inammissibili per l'E.R.S.I. e per ciascun Socio in tale qualifica ogni forma o genere di attività e di comportamento che siano proibiti dalle vigenti Leggi ed abbiano comunque incompatibilità con le regole civiche e con l'etica professionale dei Soci e degli operatori nel settore della sicurezza.

Sono altresì escluse attività sociali e di ciascun singolo Socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i Soci stessi e/o per terzi, e ciò sia in termini privati che nell'ambito delle attività professionali.

I caratteri istituzionali dell'E.R.S.I. sopra formulati sono statutariamente inalienabili e possono essere variati solo per maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 2 - ATTIVITA' E FINI SOCIALI

L'E.R.S.I. opera nel campo delle serrature e riferme in genere e di tutte le loro applicazioni nei settori di attività di cui al precedente art.1, effettuando su piano professionale studi, ricerche, acquisizione e classificazione di notizie e dati attinenti alle attività medesime e ne pone il prodotto risultante a disposizione dei propri Soci (con la eventuale riservatezza richiesta da particolari conoscenze) nonché - con mezzi e procedure appropriati - di enti di istituzioni, operatori ed utenti dei medesimi settori che diano garanzia di loro corretto e legittimo uso.

Sono fini sociali:

- riunire in un unico organismo rappresentativo tutti coloro che nell'ambito professionale si occupano di serrature e riferme, in tutte le loro applicazioni nei settori di attività di cui all'art.1.
- svolgere ogni attività tecnica, scientifica e professionale intesa a valorizzare le competenze dei Soci e a far progredire, sviluppare e perfezionare le tecnologie delle riferme, delle serrature e delle applicazioni nei manufatti ove esse sono impiegate;
- promuovere, sviluppare e qualificare la formazione degli associati;
- rappresentare i Soci come un organismo professionale inserito ed operante nelle attività aventi per fine la sicurezza, in sede nazionale ed internazionale, apportando ad esse una cultura altamente specializzata e concretamente produttiva, favorendo altresì l'istituzione e la promozione di sistemi di qualificazione e certificazione;
- incrementare nei Soci e sviluppare negli operatori dei settori istituzionali di attività la conoscenza ed il processo di evoluzione professionale e tecnica della materia, favorendo altresì la divulgazione e la crescita della cultura fra i Soci e all'esterno dell'associazione;
- apportare un tangibile contributo agli interessi degli utenti di riferme e serrature, documentandoli ed orientandoli sulle problematiche generali e sulle specifiche soluzioni sia direttamente, sia tramite le competenti rappresentanze ed associazioni di categoria.
- ogni ulteriore attività, non contrastante con i caratteri istituzionali, integrativa o collaterale ai fini sociali sopra elencati che possa risultare ad essi utile per un miglior espletamento e perfezionamento. Ad esempio di queste ulteriori attività, si indica esplicitamente lo studio della storia delle serrature, la valorizzazione del patrimonio culturale di privati ed associazioni, la pubblicazione e distribuzione di materiale didattico e documentale connesse al mondo delle serrature, riferme e dei serraturieri.

ART. 3 - SEDI SOCIALI

Le Sedi sociali dell'E.R.S.I. si identificano in qualsiasi luogo ove gli Organi Sociali operino - nel rispetto della Legge e dello Statuto - per l'espletamento delle attività collettive.

Per gli aspetti legali e per le occorrenze organizzative ed amministrative di carattere permanente, la sede dell'E.R.S.I., provvisoriamente in ARESE (MI), Via dei Caduti 12 - CAP 20044, è stabilita presso la Segreteria fissata dall'Assemblea. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di cambiare sede della segreteria.

Presso la segreteria è istituito uno sportello a disposizione dei Soci, di operatori del settore e di utenti per informazioni e segnalazioni. Le modalità di funzionamento dello sportello sono stabilite dal regolamento.

Ove e quando necessario, su proposta del Consiglio Nazionale o dei Soci di almeno tre regioni, potranno essere istituite sedi territoriali. Le sedi territoriali potranno operare nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento e di quanto disposto dagli organi sociali.

ART. 4 - RISORSE - MEZZI FINANZIARI

E' risorsa sociale fondamentale dell'E.R.S.I. il prodotto dell'attività tecnica e culturale dei Soci, in tale loro qualifica, espletata nell'ambito dell'Associazione e nel quadro dei fini sociali.

I mezzi finanziari ed economici dell'E.R.S.I., da gestire inderogabilmente con formali procedure secondo Legge e con norme di buona amministrazione, sono costituiti dalle quote e contributi apportati dai Soci, dalle dotazioni sociali (biblioteca, documentazioni, campionari, strumenti di lavoro, raccolte di oggetti di interesse tecnico e/o artistico pertinenti all'attività, ecc.), nonché da eventuali introiti a corrispettivo di attività espletata dall'Associazione per conto di terzi nel quadro statutario delle attività e dei fini sociali, comunque messi a disposizione del patrimonio sociale.

E' prevista la possibilità per E.R.S.I. di detenere quote di partecipazione di capitale in altre organizzazioni la cui attività possa ricondursi alle finalità associative di E.R.S.I.

I Soci non hanno diritti sui mezzi finanziari e sul patrimonio dell'associazione che sarà devoluto, in caso di scioglimento dell'associazione, a Enti o Istituzioni con fini umanitari o di pubblica utilità.

ART. 5 - ORGANI E FUNZIONI SOCIALI

Gli Organi Sociali dell'E.R.S.I. sono:

L'Assemblea dei Soci, sempre sovrana, se validamente costituita

Il Presidente, eletto tra i Soci secondo modalità definite nel regolamento

Il Consiglio Nazionale, eletto secondo modalità definite nel regolamento, tra gli aderenti ai vari capitoli

Il Segretario, che gestisce la segreteria, eletto anche tra non Soci, secondo modalità definite nel regolamento

Il Collegio dei Probiviri, eletto tra i Soci secondo modalità definite nel regolamento

Il Collegio dei Sindaci revisori, eletto anche tra non Soci, secondo modalità definite nel regolamento

La Commissione di Qualifica e Controllo del profilo professionale dei Soci ed aspiranti Soci, eletta tra gli aderenti ai vari capitoli.

Gli eletti restano in carica 5 anni, rinnovabili per un secondo mandato.

Sono organi sociali con gestione autonoma, inquadrata in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale, i seguenti capitoli:

Capitolo Tecniche di Apertura

Capitolo Duplicatori

Capitolo Mezziforti

Capitolo Serrature

Capitolo Sistemi Elettronici

Capitolo Automotive

Capitolo Aziende Fabbricanti e Distributori

Capitolo Enti ed Istituzioni

Gli appartenenti ai capitoli Tecniche di Apertura – Duplicatori – Mezziforti – Serrature saranno i componenti del più ampio Capitolo Serraturieri, con specifico regolamento.

Sono organi dinamici, con gestione autonoma affidata ad un coordinatore di gruppo, i gruppi di lavoro che vengono costituiti con delibera del Consiglio Nazionale e che conformano il loro operato a regole interne, messe a punto dai membri dei gruppi di lavoro stesso di concerto con il Consiglio Nazionale.

Possono essere attribuite ad uno o più Soci, generalmente in linea temporanea od occasionale, la funzione di riferire o compiere indagini su specifici temi e problemi dell'attività sociale.

Il Regolamento Sociale stabilisce in dettaglio le funzioni degli Organi Sociali, la durata del mandato, le responsabilità ed i poteri corrispondenti, nonché le modalità di attuazione delle procedure elettive, delle attività gestionali e dei controlli in genere, fermi restando i seguenti principi di natura statutaria:

- 1) L'Assemblea è titolare inalienabile della personalità dell'Associazione ed opera con tale ruolo salve che per i poteri formalmente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Sociale agli altri Organi Sociali.
- 2) Viene, di norma, esclusa la possibilità di conferire deleghe di qualsiasi natura fra gli Organi Sociali ed i Soci e fra singoli Soci; ciò al fine di valorizzare la personalità e il contributo di ciascun Organo o Socio e sollecitarli a dirette e responsabili attività ai fini comunitari. L'Assemblea ed il Regolamento Sociale possono rispettivamente deliberare e prevedere eccezioni a tale principio, mai però in linea permanente o rispetto a singoli Soci.

ART. 6 - REQUISITI DI ASSOCIABILITA'

Possono essere ammesse e permanere nell'E.R.S.I. esclusivamente persone fisiche dotate di operante professionalità applicata ad attività comprese nei fini sociali, o ad essi riconducibili e coerenti in ogni caso con i caratteri istituzionali dell'Associazione, con la qualifica di Socio Ordinario.

I Soci dovranno dimostrare di aver svolto la propria attività professionale nel settore da almeno due anni.

I Soci ordinari, che dimostreranno di essersi formati adeguatamente e di avere le competenze necessarie sulla base di quanto previsto dal regolamento emanato dalla Commissione di Qualifica e Controllo, possono ottenere il riconoscimento di Socio Serraturiere o Tecnico di casseforti o Serraturiere Automotive Qualificato conseguendo uno o più attestati di qualificazione delle competenze.

Non possono rivestire la qualifica di Socio le persone appartenenti ad associazioni o affiliazioni con finalità simili o concorrenziali a quelle ERSI.

Tale condizione è statutaria, ma non costituisce, di per sé, requisito unico per l'ammissione all'E.R.S.I. in quanto essa si intende subordinata al coesistere nella figura del Socio di altre caratteristiche e requisiti personali da rapportare ai principi etici e funzionali che caratterizzano la figura dell'Associazione, individuati e valutati dalla Commissione di Qualifica e controllo.

Possono essere ammesse o permanere in E.R.S.I. persone fisiche con le stesse caratteristiche di cui sopra, che desiderano sostenere E.R.S.I. senza essere direttamente coinvolte, anche in via temporanea, nell'attività dell'associazione (Soci Sostenitori) o persone che per meriti di lavoro o di attività sociale desiderano collaborare e sostenere E.R.S.I. (Soci Onorari). I soci sostenitori e onorari non hanno diritto al voto.

L'ammissione dei Soci è funzione non delegabile dell'Assemblea che provvede, in concorso con altri Organi Sociali, secondo norme e procedure fissate dal Regolamento Sociale nello spirito dei criteri statuari sopra formulati.

I Soci le cui candidature sono accettate dall'assemblea saranno iscritti nell'Albo Soci.

ART. 7 - CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI SOCIO

I Soci dell'E.R.S.I. decadono da tale loro qualifica e cessano pertanto di appartenere all'Associazione per le sotto elencate cause:

- 1) Dimissioni volontarie.
- 2) Dimissioni di fatto, intese come automatica conseguenza di tre assenze consecutive non giustificate alle Assemblee dei Soci o di perdurante inadempienza alle funzioni sociali attribuitegli.
- 3) Perdita di uno o più dei requisiti professionali e/o personali che caratterizzano la figura del Socio secondo il disposto dell'articolo precedente.
- 4) Inadempienza agli obblighi amministrativi e operativi fissati dallo Statuto e dal Regolamento Sociale.
- 5) Coinvolgimento in fatti e procedure di Legge per eventi incompatibili con le caratteristiche istituzionali dell'E.R.S.I. e con i fini sociali.
- 6) Espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi mancanze di natura professionale, etica e civica non compatibili con la figura e lo spirito dell'Associazione.
- 7) La non frequenza continuativa agli eventi formativi del settore, organizzati o riconosciuti da ERSI a garanzia della propria formazione permanente.

Il Regolamento stabilisce procedure e norme nella materia di cui al presente articolo, fermi restando i principi statuari per i quali:

- le cause di cessazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) debbono considerarsi valide e operanti dietro semplice constatazione dei fatti ed atti inerenti;
- la causa di cessazione di cui al punto 3) e 7) viene accertata, se non evidente, con procedure analoghe a quelle richieste per l'ammissione dei Soci;
- le cause di cessazione di cui ai punti 5) e 6) sono da rapportare sia alle Leggi, ai Regolamenti ed alle Norme vigenti, sia ai principi etici, civili e professionali nella loro più profonda accezione recepita nei principi dell'E.R.S.I.

Su tutte le cause di cessazione può pronunciarsi in via definitiva solo l'Assemblea, coadiuvata dagli altri Organi Sociali,

per quanto di rispettiva competenza, per gli aspetti procedurali e formali del caso.

ART. 8 - CESSAZIONE DAGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

I Soci che ricoprono incarichi negli altri organi sociali decadono da tale loro qualifica e cessano pertanto il loro incarico nell'organo specifico per le sotto elencate cause:

- 1) Dimissioni volontarie.
- 2) Dimissioni di fatto, intese come automatica conseguenza di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni o di perdurante inadempienza alle funzioni attribuitegli.
- 3) Inadempienza agli obblighi amministrativi e operativi fissati dallo Statuto e dal Regolamento Sociale.

Il Regolamento stabilisce procedure e norme nella materia di cui al presente articolo, fermi restando i principi statutari per i quali le cause di cessazione di cui ai precedenti punti debbono considerarsi valide e operanti, dietro semplice constatazione dei fatti ed atti inerenti;

In caso di cessazione dagli incarichi negli organi sociali coopta nella carica il primo dei non eletti nella stessa funzione che, interpellati nell'ordine, accetti l'incarico.

In caso assenza di non eletti per la stessa funzione o di rifiuto di tutti i non eletti, il Consiglio Nazionale nomina in via temporanea un funzionario pro tempore fino a nuove elezioni.

Restano valide le cause di decadenza dalla qualifica di Socio di cui all'art. 7, che implicano automaticamente la decadenza dagli incarichi particolari negli altri organi sociali.

ART. 9 - REGOLAMENTO SOCIALE

Le norme e le procedure occorrenti per l'attuazione di questo Statuto, per l'espletamento dei fini Sociali, per la gestione delle attività statutarie e per le occorrenze amministrative e formali dell'Associazione sono stabilite dal Regolamento Sociale.

Tale Regolamento dovrà recepire fedelmente i principi di questo Statuto, con particolare rigore per quelli espressamente definiti dallo Statuto stesso come fondamentali e/o inalienabili, assicurandone l'attuazione nel modo più coerente e produttivo.

Il Regolamento sarà redatto e proposto congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio Nazionale, con la collaborazione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviriviri e dovrà essere approvato dall'Assemblea stessa.

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte da ciascun Socio - indipendentemente dal Suo eventuale ruolo negli Organi e nelle Funzioni statutarie sociali - e presentate alla approvazione dell'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Presidente e dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole della segreteria.

REGOLAMENTO SOCIALE

Integrante lo Statuto dell'Associazione E.R.S.I.

Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 ottobre 1985 previsto dallo Statuto Sociale di cui all'atto 30.04.1985, Notaio D.ssa ALBA MARIA FERRARA, registrato a Milano il 17.05.1985, n. rep. 25977 - atti pubblici n.10964, modificato in data 24.04.1998, 10.10.2009, 18.11.2011, 18.10.2014, 16.04.2016, 22.04.2017

Con riferimento all'art. 5 ed all'art. 8 dello Statuto Sociale l'Assemblea dei Soci ha approvato il seguente Regolamento nel testo qui di seguito riportato.

ART. 1 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è l'Organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci. Le deliberazioni prese in conformità alle Leggi ed allo Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea viene convocata dal Presidente (tramite il segretario) o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno proposto dal Consiglio Nazionale, la data ed il luogo di riunione da spedirsi a ciascun socio con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'adunanza, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

All'inizio di ogni assemblea potranno essere aggiunti, su richiesta dei Soci e compatibilmente con il programma di lavoro previsto, ulteriori argomenti.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci stessi presenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere c) ed d) dell'art. 2 del presente Regolamento occorre in ogni caso la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 2 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

Sono di competenza:

*dell'Assemblea ordinaria:

a) la nomina dei componenti il Consiglio Nazionale secondo l'art.5 di questo regolamento; il Collegio Sindacale, il Consiglio dei Provisori, del Segretario, del Presidente, dei componenti della Commissione di qualifica e controllo, nonché la ammissione ed espulsione dei Soci;

b) l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo.

*dell'Assemblea straordinaria:

c) le modifiche dello Statuto e del Regolamento;

d) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui.

Può inoltre essere demandata all'Assemblea qualsiasi decisione giudicata di particolare importanza dal Consiglio Nazionale, particolarmente:

a) la determinazione della quota di ammissione di nuovi Soci e quella associativa annuale;

b) l'accettazione di donazioni, sponsorizzazioni e compensi a rimborso spese.

ART. 3 - ASSEMBLEA - PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente dell'assemblea o in mancanza dal Presidente Vicario o dal membro più anziano del Consiglio Nazionale.

Il Segretario dell'assemblea è il segretario dell'associazione, salvo casi di forza maggiore.

Il Presidente nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete.

ART. 4 - ASSEMBLEA - DELIBERE

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete, su richiesta di almeno 10 Soci.

E' possibile adottare il voto postale, in teleconferenza e videoconferenza, su proposta del Consiglio Nazionale su temi particolari e con modalità da definire caso per caso.

E' possibile adottare il voto per delega su proposta del Consiglio Nazionale su temi particolari e con modalità da definire caso per caso.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero degli aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazioni del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Nazionale debbono astenersi dal voto.

Per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto (art. 21 - 3' comma del codice civile).

Le deliberazioni della Assemblea debbono essere messe a verbale in apposito libro e vanno sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 5 - CONSIGLIO NAZIONALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Nazionale è un Organo collegiale composto da 12 membri, scelti dall'assemblea tra gli appartenenti al rispettivo capitolo, secondo la seguente distribuzione:

- 1 membro facente parte del capitolo tecniche di apertura
- 1 membro facente parte del capitolo duplicatori
- 1 membro facente parte del capitolo mezziforti
- 1 membro facente parte del capitolo serrature
- 1 membro facente parte del capitolo sistemi elettronici
- 1 membro facente parte del capitolo aziende fabbricanti e distributori
- 1 membro facente parte del capitolo enti ed istituzioni
- Il Presidente facente parte del capitolo serraturieri
- Il Segretario

Sono parte del Consiglio Nazionale anche se non nominati dall'assemblea:

- Il Presidente vicario facente parte del capitolo serraturieri nominato dal Presidente
- Il delegato ELF nominato dal Consiglio Nazionale
- Il referente della Commissione di Qualifica e Controllo nominato dal Consiglio Nazionale

Tutti i Membri hanno diritto ad uno ed un solo voto. Il Presidente e, in sua mancanza, il Presidente vicario fanno parte di diritto di tale Consiglio, ma hanno diritto al voto solo per dirimere una condizione di parità e solo per decisioni ordinarie. In caso di parità per decisioni straordinarie, la decisione viene rimessa all'assemblea.

Il Delegato ELF fa parte del Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto.

ART. 6 - CONSIGLIO NAZIONALE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente (tramite il segretario) o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione - che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione - da spediti a ciascun componente del Consiglio Nazionale almeno dieci giorni prima della riunione, o nel caso di urgenza mediante altro mezzo idoneo almeno quarantotto ore prima della riunione stessa.

Il Consiglio Nazionale deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

ART. 7 - CONSIGLIO NAZIONALE - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Tutti i membri hanno diritto a uno ed un solo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente e, in sua mancanza, il Presidente Vicario fanno di diritto parte di tale Consiglio, ma hanno diritto al voto solo per dirimere una condizione di parità e solo per decisioni ordinarie.

In caso di parità per decisioni straordinarie, la decisione viene rimessa all'assemblea.

Il Delegato ELF fa parte del Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto.

Le deliberazioni consiliari debbono risultare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE E PRESIDENZA - POTERI E FUNZIONI

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al Presidente.

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Nazionale, cura la compilazione del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre insieme ad una relazione illustrativa all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Nazionale costituisce e scioglie i gruppi, da indicazioni ai coordinatori dei gruppi di lavoro ed eventuali altri gruppi operativi della associazione o incarichi particolari dei Soci.

Il Consiglio Nazionale nomina il Delegato ELF e il referente della Commissione di Qualifica e Controllo.

Il Consiglio Nazionale è chiamato a elaborare apposito regolamento per disciplinare la partecipazione dei Soci alle attività sociali. Tale regolamento sarà presentato all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

Definisce, in accordo con la Commissione di Qualifica e Controllo, i titoli e gli eventuali esami per individuare la categoria di appartenenza degli aspiranti Soci.

Autorizza, in accordo con la Commissione di Qualifica e Controllo, il cambio di capitolo per coloro che già appartengono a un capitolo.

Vigila, in accordo con la Commissione di Qualifica e Controllo, sull'andamento e sullo svolgimento del lavoro dei vari gruppi e sulla formazione permanente degli associati.

ART. 9 - SEGRETARIO - SEGRETERIA

L'Assemblea nomina il Segretario dell'Associazione anche tra i non Soci. Al Segretario competono tutti i poteri e la gestione ordinaria non riservati dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento all'Assemblea ed al Consiglio Nazionale. Il segretario può farsi assistere da una segreteria, benvista dal Consiglio Nazionale.

ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina ogni 5 anni, tra i Soci e tra non Soci, tre Probiviri e un supplente con il compito di sorvegliare il comportamento dei Soci nei rapporti interassociativi, nei comportamenti lesivi per l'Associazione e nel rispetto del Codice di Condotta ed Etica Associativa.

ART. 11 – CLAUSOLA ARBITRALE

Per la soluzione di eventuali controversie non composte dal Collegio dei Probiviri si fa ricorso ad arbitrato irritale, ad opera di un Collegio di Arbitri scelti uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri di parte. Gli arbitri non possono essere scelti tra i membri dl Collegio dei Probiviri.

Il lodo del Collegio degli Arbitri è inappellabile.

ART. 12 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'Assemblea nomina ogni 5 anni, tra i Soci e tra non Soci, tre Sindaci revisori e un supplente, con i compiti indicati dal codice civile.

ART. 13 - MEMBRI SUPPLEMENTI

I membri supplenti, di cui agli articoli precedenti, entrano a far parte dei relativi collegi solo se gli effettivi non fanno più parte dell'Associazione. La priorità di nomina è data dalla maggiore età fra i due supplenti.

ART. 14 - COMMISSIONE DI QUALIFICA E CONTROLLO

La Commissione di qualifica e controllo è formata da 9 membri.

6 membri sono eletti dai Soci, tra i componenti il capitolo di riferimento, appartenenti ai seguenti capitoli, uno per ogni capitolo di appartenenza:

Tecniche di Apertura

Duplicatori

Mezziforti

Serraturieri

Automotive

Sistemi Elettronici

1 referente nominato dal Consiglio Nazionale

2 membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i Soci con competenze e conoscenze di particolare rilevanza utili a contribuire proficuamente ai lavori della commissione

ART. 15 - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI QUALIFICA E CONTROLLO

La commissione di qualifica e controllo:

1. Definisce, in accordo con il Consiglio Nazionale, i titoli e gli eventuali esami per individuare la categoria di appartenenza degli aspiranti Soci.
2. Valuta sul piano tecnico le domande degli aspiranti Soci serraturieri.
3. Definisce i requisiti minimi da raggiungere e/o superare per entrare nei vari capitoli serraturieri.
4. Autorizza, in accordo con il Consiglio Nazionale, il cambio di capitolo per coloro che già appartengono a un capitolo.
5. Vigila, in accordo con il Consiglio Nazionale, l'andamento e lo svolgimento del lavoro dei vari gruppi
6. Definisce i criteri di qualificazione, descritti in apposito regolamento.
7. Vigila, in accordo con il Consiglio Nazionale, sulla formazione permanente degli associati

ART. 16 – CAPITOLI

I capitoli sono organi sociali con gestione autonoma, inquadrata in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale. Gli aspiranti Soci, esaminati dalla Commissione di qualifica e controllo, sono indirizzati al capitolo che meglio risponde alle caratteristiche professionali e/o di interesse.

E' dovere di ogni capitolo relazionare all'assemblea circa i risultati del loro lavoro.

CAPITOLO TECNICHE DI APERTURA

Esso accoglie tutti coloro che svolgono la professione di serraturiere e i cui interessi professionali hanno attinenza con le tecniche di apertura.

CAPITOLO DUPLICATORI

Esso accoglie tutti coloro che svolgono la professione di serraturiere e i cui interessi professionali hanno attinenza con le tecniche e problematiche di duplicazione delle chiavi.

CAPITOLO MEZZIFORTI

Esso accoglie tutti coloro che svolgono la professione di serraturiere e i cui interessi professionali hanno attinenza con le tecniche e problematiche relative ai mezziforti.

CAPITOLO SERRATURE

Esso accoglie tutti coloro che svolgono la professione di serraturiere e i cui interessi professionali hanno attinenza con le tecniche e problematiche relative a serrature e riferme.

CAPITOLO AUTOMOTIVE

Esso accoglie tutti coloro i cui interessi professionali hanno attinenza con il mondo delle serrature auto e sistemi di duplicazione e clonazione auto, appartenenti ad aziende, produttori e distributori.

CAPITOLO SISTEMI ELETTRONICI

Esso accoglie tutti coloro i cui interessi professionali hanno attinenza con il mondo delle serrature elettroniche e sistemi elettronici di controllo di accesso, appartenenti ad aziende, produttori e distributori.

CAPITOLO DELLE AZIENDE FABBRICANTI E DISTRIBUTORI

Esso accoglie gli individui - dipendenti o proprietari - di industrie manifatturiere o distributrici o di manutenzione e di installazione di serrature ed affini. Il Socio sottoscrive gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione ed è attivo nel promuoverli, tenendo presente che deve comunque esservi compatibilità tra gli interessi dell'industria che rappresenta e quelli statuari, che sono preminenti.

CAPITOLO DEGLI ENTI ED ISTITUZIONI

Esso accoglie tutti coloro i cui interessi professionali hanno attinenza con il mondo delle serrature e riferme e desiderano ampliare la loro conoscenza in merito, e nella loro opera quotidiana appartengono ad enti od istituzioni, come banche, assicurazioni, Ente Poste, associazioni orafe, musei e simili.

ART. 17 - GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro vengono individuati dal Consiglio Nazionale, che designa e, se del caso, destituisce o sostituisce il coordinatore, previo parere favorevole della Commissione di Controllo, e indica obiettivi e contenuti della attività da svolgere. Il coordinatore definisce programmi di lavoro, riunioni, contributi, ecc.

La Commissione di controllo sorveglia l'operato dei coordinatori e riferisce al Consiglio Nazionale.

I gruppi non hanno valenza statutaria.

ART. 18 - APPARTENENZA AI GRUPPI DI LAVORO

L'appartenenza ai gruppi di lavoro viene determinata dalla preferenza espressa dal Socio e dalla accettazione da parte del coordinatore del gruppo di lavoro. La permanenza nel gruppo di lavoro è determinata dal coordinatore, che può chiedere od imporre ad un Socio di abbandonare il gruppo da lui scelto, se ritiene che il contributo offerto al lavoro del gruppo non sia produttivo ai fini del raggiungimento degli obiettivi per cui il gruppo è stato costituito. Inoltre, è facoltà del coordinatore del gruppo di lavoro dichiarare riservati alcuni documenti o informazioni, frutto del lavoro del gruppo o presentati nell'ambito del gruppo, senza dover motivare questa sua decisione. I documenti e informazioni riservati possono essere portati a conoscenza dei soli appartenenti al gruppo, individuati dal coordinatore.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea dalla partecipazione alla vita sociale
- c) l'espulsione dall'Associazione.

ART. 21 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

I Proviviri possono:

- applicare la censura al Socio qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento, dalle delibere dell'Associazione e dal rispetto del Codice Etico;
- possono deliberare la sospensione temporanea dalla partecipazione alla vita sociale, per mancanze simili alle precedenti, ma di maggiore gravità;
- possono deliberare l'espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Questa delibera è immediatamente esecutiva, ma viene ratificata dall'Assemblea se l'interessato vi ricorre, facendone domanda al Presidente. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

ART. 22 - PROCEDURE DI AMMISSIONE E RECESSO

Gli aspiranti Soci sono ammessi a domanda, su presentazione di due o più Soci, con delibera insindacabile dell'Assemblea.

La domanda deve essere corredata di curriculum vitae e altri documenti precisati dalla Commissione di qualifica e controllo e deve chiaramente riportare l'indicazione di presa visione e accettazione di Statuto, Regolamenti e Codice etico. Dopo il parere favorevole del Consiglio Nazionale, la Commissione qualifica e controllo indica il capitolo cui l'aspirante potrà appartenere e sottopone la candidatura all'assemblea anche in via telematica. I soci presentatori garantiscono veridicità delle informazioni fornite e la conoscenza personale, a livello professionale, del candidato.

Durante la prima assemblea il nuovo socio firma lo statuto ERSI completo di regolamenti e Codice Etico. I soci presentatori avvallano la firma in segno di responsabilità nei suoi confronti.

Gli appartenenti ai capitoli facenti parte del Capitolo Serraturieri sosterranno un esame/colloquio, secondo quanto previsto dal regolamento specifico della commissione di qualifica e controllo.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art.24 del Codice Civile; in entrambi i casi non può chiedere restituzione di quote associative ed altro versato, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Viene considerato recedente il Socio che non ha versato la quota associativa entro 15 giorni dal terzo invito scritto inviatogli dal Consiglio Nazionale, con la maggiorazione dei costi dei solleciti, o entro il termine dell'anno sociale.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

ART. 23 – USO DEL NOME E DEL MARCHIO ERSI

L'uso del nome di ERSI in contesti pubblici, fiere, articoli, interviste, convegni, o che accompagni documenti, pubblicazioni, dichiarazioni e quant'altro possa risultare immagine di ERSI, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale.

Il logo e marchio ERSI potrà essere utilizzato dai Soci rispettando le seguenti modalità.

Poiché l'iscrizione a ERSI avviene a titolo personale è necessario distinguere secondo l'utilizzo che viene fatto del

marchio.

Più precisamente:

- Si può utilizzare il solo marchio ERSI su brochure, sul sito, su stampe di cataloghi e listini, sui mezzi di trasporto.
- Si deve utilizzare il marchio ERSI accompagnato dal nominativo del Socio quando è utilizzato per la stampa di carta intestata aziendale, documenti fiscali, biglietti da visita e comunque in ogni caso in cui si faccia riferimento ai dati aziendali (sede legale o operativa, riferimenti fiscali, riferimenti di posta o telefonici, ecc.) o ad attività specifica in cui risulti ambiguità nell'appartenenza alla associazione di un'azienda anziché di un singolo individuo.

ART. 24 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO INFORMAZIONI E CONTENZIOSO

Presso la segreteria è istituito uno sportello a disposizione dei Soci, di operatori del settore e di utenti per informazioni e segnalazioni.

Gli orari dello sportello sono stabiliti dalla Segreteria e pubblicati sul sito dell'associazione.

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste telefonicamente, durante gli orari di apertura della segreteria.

Informazioni di carattere tecnico, consulenze o altre informazioni particolari dovranno essere richieste per iscritto, via posta o tramite email.

Qualsiasi segnalazione dovrà essere inoltrata per iscritto, via posta o tramite email.

ART. 25 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE

La quota sociale è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale o nel caso dall'Assemblea ordinaria.

E' prevista la corresponsione di un contributo di ammissione, per coprire i costi connessi all'esame della domanda. Il contributo di ammissione può essere differenziato per capitolo, secondo decisione assembleare.

Il versamento della quota annuale e del contributo di ammissione è attestato dalla ricevuta quietanzata rilasciata da E.R.S.I.

Le tessere devono essere conformi al facsimile approvato dall'assemblea. Colui che non è più Socio dell'E.R.S.I. è tenuto alla restituzione della tessera associativa, che è di proprietà dell'Associazione, al Presidente direttamente o a mezzo raccomandata alla Segreteria.

ART. 26 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, la cui durata è a tempo indeterminato, può sciogliersi soltanto con deliberazione dell'Assemblea generale presa con voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

In caso di scioglimento la destinazione di tutti i suoi beni sarà decisa dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Nazionale.

Se necessario l'Assemblea stabilirà altresì le norme per la liquidazione del patrimonio e nominerà il liquidatore, determinandone i poteri ed il ricavato netto della liquidazione sarà devoluto a fini umanitari o comunque di pubblica utilità.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto e Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il regolamento dei singoli capitoli e della Commissione di Qualifica e Controllo verrà elaborato dai membri eletti nei rispettivi capitoli e commissione, entro 60 gg dalla elezione, e verrà sottoposto al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale emetterà la sua eventuale approvazione entro i 30 gg successivi.

CODICE DI CONDOTTA ED ETICA ASSOCIATIVA

Integrante lo Statuto dell'Associazione E.R.S.I

Il presente Codice di Condotta ed Etica Associativa è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 novembre 2011 e diventa parte integrante lo Statuto.

Il presente Codice si propone di contribuire al riconoscimento e alla gestione delle questioni di natura etica, alla deterrenza dal compimento di illeciti, alla messa a disposizione di meccanismi per la segnalazione di comportamenti disonesti o contrari al codice etico e contribuire alla promozione di una cultura dell'onestà e delle responsabilità in quanto tutti i Soci si adoperano per dare attuazione ai principi associativi, onde sostenere i principi condivisi.

Ciascuno di noi ha la responsabilità personale in merito ai propri comportamenti e alla presa di coscienza del loro obbligo di comportamenti improntati all'etica e alla legalità e di rispettare la lettera e lo spirito del presente Codice.

Nessun codice e nessuna politica possono prevedere le singole situazioni che possono aver luogo.

Il presente Codice si propone di fungere da guida. I soci sono invitati a porre domande al Consiglio Nazionale sulle circostanze particolari che possono riguardare le disposizioni del presente Codice.

Art. 1 - Conflitto di interesse

Il "conflitto di interesse" si verifica quando i singoli interessi privati interferiscono in qualsiasi modo con gli interessi dell'Associazione. Ciascuno di noi è tenuto a impedire il verificarsi di conflitti di interesse con l'Associazione.

Il presente Codice non si propone di descrivere tutti i possibili conflitti di interesse che

potrebbero insorgere. Alcuni tra i conflitti di interessi più comuni che i Soci sono tenuti a prevenire sono riconducibili a:

- l'ottenimento di benefit personali inappropriati da parte di un Socio o familiare in virtù della propria posizione di Socio della Associazione. Per "familiari" si intendono coniugi, genitori, figli e fratelli/sorelle legati da vincoli di sangue, matrimonio o adozione o chiunque risieda presso l'abitazione del Socio e collaboratore;
- l'adozione consapevole di qualsiasi comportamento o attività che risulti non conforme ai migliori interessi della Associazione o che ponga fine o comprometta il rapporto della Associazione con qualsiasi soggetto o entità con cui la Associazione ha o intende avviare un rapporto di natura promozionale, collaborativo o contrattuale;
- l'accettazione di compensi, in qualsiasi forma, derivanti da soggetti diversi dalla Associazione, che influenzano in qualunque modo le prestazioni associative;
- l'offerta, la dazione o il ricevimento di regalie a o da parte di qualunque soggetto che intrattenga rapporti con la Associazione nei casi in cui tali regalie vengano effettuate per influenzare le azioni svolte nella posizione ricoperta presso la Associazione o qualora l'accettazione di tali regalie possa rappresentare un'eventuale irregolarità.

Qualsiasi situazione che coinvolga, o possa ragionevolmente coinvolgere, un conflitto di interesse con la Associazione deve essere comunicata immediatamente

Art. 2 - Iniziative contro le tangenti e la corruzione

Ciascun Socio ha l'obbligo di conformità a qualsiasi altra legge locale contro le tangenti e la corruzione. Non è consentito, concedere, promettere od offrire oggetti di valore, anche piccoli, a clienti, Soci e collaboratori della Pubblica Amministrazione o altre persone allo scopo di influenzare una decisione, ottenere un vantaggio, evitare uno svantaggio oppure ottenere o mantenere risultati commerciali. Chi adotta questi comportamenti, espone se stesso e l'Associazione a responsabilità civile e/o criminale e a danni significativi alla reputazione e compromettono la fiducia dei nostri clienti, dei nostri associati e delle nostre comunità.

Ciascuno di noi deve attenersi ai principi evidenziati in questo Codice.

Ogni sospetto di violazione deve essere comunicata immediatamente al Consiglio Nazionale.

Art. 3 - Opportunità associative

Ciascun Socio e collaboratore è responsabile della promozione dei propri interessi legittimi nei confronti della Associazione.

I Soci e collaboratori non possono:

- sfruttare per scopi personali o far sfruttare ad altri le opportunità incontrate durante l'uso di proprietà, informazioni o posizione della Associazione;
- utilizzare risorse umane, proprietà, informazioni o posizioni della Associazione per uso privato;
- entrare in concorrenza con la Associazione, direttamente o indirettamente, per possibili opportunità commerciali.

Art. 4 - Riservatezza e rispetto della privacy

Ogni Socio e collaboratore è tenuto a mantenere la riservatezza e il rispetto della privacy delle informazioni e dei dati personali affidatogli dall'Associazione e dagli altri Soci.

Art. 5 - Tutela e corretto utilizzo delle risorse associative

Ogni Socio è tenuto a tutelare le risorse associative e garantirne l'efficiente utilizzo. Nessun Socio può utilizzare le risorse associative per il proprio vantaggio personale.

Art. 6 - Principi di correttezza

Ogni Socio ha la responsabilità di intrattenere rapporti improntati ai principi di correttezza con gli altri Soci. Nessun Socio può trarre indebitamente vantaggio da qualsiasi altro soggetto tramite manipolazione, occultamento, abuso di informazioni riservate, travisamento di fatti sostanziali o qualsiasi altra pratica improntata ai principi di correttezza.

Art. 7 - Comportamento nell'ambito associativo

ERSI si impegna a mantenere un ambiente associativo che promuova dignità individuale e rispetto reciproco. Comportamenti inappropriati in ambito associativo, esteso a viaggi di lavoro e ad eventi sponsorizzati dall'Associazione, risulteranno in azioni disciplinari che possono comprendere anche l'allontanamento dall'Associazione stessa.

È espressamente proibito qualsiasi comportamento ostile verso altri Soci sulla base del genere, dell'etnia, della nazione d'origine, della religione, dell'invalidità, dell'età o dell'orientamento sessuale. Approcci sessuali, richieste di favori sessuali e altre condotte o comunicazioni verbali o fisiche di natura sessuale indesiderate sono considerate un comportamento inappropriato e non saranno tollerate.

Art. 8 - Ottemperanza a leggi, norme e regolamenti

Ogni Socio è tenuto ad ottemperare tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili alla Associazione, ivi comprese leggi in materia di anticorruzione e contro le tangenti, leggi pertinenti al lavoro e all'impiego, antitrust e insider trading, leggi applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente, leggi applicabili sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza e tutte le politiche istituite dalla Associazione.

Art. 9 - Deroghe al Codice di condotta ed etica aziendale

Qualsiasi deroga al presente Codice per quanto concerne la sua applicazione ai singoli deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale. Le richieste di deroga al Codice, per quanto concerne la sua applicazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Nazionale e devono ricevere conferma scritta.

Art. 10 - Segnalazione di comportamenti disonesti o contrari al codice etico

In caso di dubbi sulla migliore via da seguire in una particolare situazione, i Soci sono tenuti a rivolgersi al Consiglio Nazionale. Violazioni certe o presunte di leggi, norme e regolamenti applicabili all'Associazione, del presente Codice o di qualsiasi politica associativa dovranno essere segnalate tempestivamente al Consiglio Nazionale. Subordinatamente alle leggi applicabili, la segnalazione anonima sarà consentita. Gli atti ritorsivi di qualsiasi natura a danno di qualsiasi Socio a seguito delle segnalazioni rese in buona fede sono espressamente vietati e daranno luogo a misure correttive, ivi inclusa l'espulsione dall'associazione.

Rientra nelle responsabilità dell'Associazione la conduzione immediata di indagini su violazioni o presunte violazioni di questo Codice. In caso un Socio non ritenga che la comunicazione di una violazione sia stata considerata, potrà avvertire direttamente il Consiglio dei Probiviri.

Art. 11 - Mancato adempimento degli obblighi. Procedure per l'adempimento

Il mancato adempimento delle leggi, norme o regolamenti che disciplinano le attività della Associazione, il presente Codice o qualsiasi politica associativa da parte di qualsiasi Socio costituirà motivo per l'adozione di misure correttive che possono comprendere anche l'espulsione dall'associazione secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto. Le segnalazioni di violazioni vere o presunte saranno sottoposte a tempestive verifiche da parte degli organi associativi

preposti, come previsto dallo Statuto.

AII. 1 - REGOLAMENTO DEL CAPITOLO SERRATURIERI

Capitolo tecniche di apertura

Capitolo duplicatori

Capitolo mezziforti

Capitolo serrature

1. La partecipazione al Capitolo serraturieri è riservata esclusivamente ai tecnici professionisti serraturieri che operano in maniera diretta e attiva nel campo delle serrature sia meccaniche che elettroniche. Potranno continuare ad appartenere al capitolo serraturieri anche coloro che, terminata l'attività professionale, desiderano continuare ad essere elementi attivi del capitolo.
2. Il serraturiere ammesso al Capitolo Serraturieri si impegna a osservare il presente regolamento e ha l'obbligo di essere parte attiva del capitolo stesso.
Il serraturiere che non partecipa per 3 volte agli incontri programmati (senza una valida giustificazione) sarà escluso dal capitolo.
3. Il Serraturiere rappresenta sé stesso nell'ambito del Capitolo Serraturieri, indipendentemente dal ruolo che ricopre nella Azienda di appartenenza.
4. L'aspirante serraturiere si individua in:
 - a. lavoratore autonomo, artigiano o commerciante, la cui operatività risulti ufficialmente attiva da almeno cinque anni continuativi, iscritto quindi alla CCIAA, con strutture, macchinari e materiali idonei a soddisfare le esigenze della clientela;
 - b. lavoratore diretto dipendente da attività quale descritta al punto a. in una azienda del settore sicurezza: installatore, prestatore di servizi per serrature, rifirme, unità di custodia e porte antisfondamento.
5. Il candidato presenterà alla Segreteria dell'Associazione la domanda di ammissione accompagnata dai seguenti documenti:
 - Descrizione del suo lavoro attinente il settore della sicurezza passiva, svolto anche precedentemente in altre Aziende.
 - Lettera di presentazione dell'Azienda di appartenenza, nel caso si tratti di dipendente, dalla quale risulti e si garantisca che il candidato ha svolto attività attinenti alla sicurezza passiva negli ultimi cinque anni.
 - Nulla osta del Dirigente Aziendale alla partecipazione del dipendente al capitolo scelto in ERSI.
6. La domanda di partecipazione sarà vagliata dalla Commissione di Qualifica e Controllo per la valutazione di idoneità professionale al presente capitolo. Il candidato sarà convocato per un colloquio con lo scopo di verificare il livello dei requisiti di idoneità.
7. Il Socio garantisce la massima correttezza professionale, nel rispetto del Codice di Condotta dell'Associazione, nella gestione della documentazione e/o informazioni raccolte durante gli incontri.
8. Il Socio accetta, senza esclusione, gli accordi e i patti che ERSI o il Capitolo stesso hanno in essere o che hanno già stipulato con altri enti ed associazioni
9. Il nuovo membro accetta, quale suo preciso obbligo, di partecipare all'attività associativa, di adoperarsi per diffondere notorietà e professionalità, stima e serietà dell'Associazione.
10. All'inizio di ogni anno vengono concordati l'agenda degli incontri e programma delle attività da porre in essere. Tutti i Soci appartenenti al Capitolo devono garantire ampia disponibilità ad organizzare, gestire e partecipare ai vari eventi.
11. Tutte le attività del Capitolo si svolgono, quando possibile, in concomitanza con altri impegni dell'Associazione e/o in luoghi comodi a tutti i membri del Capitolo.
12. Ogni Socio partecipante ha la piena libertà di richiedere l'approfondimento di tecnologie/soluzioni presenti sul mercato e se necessario, a titolo completamente gratuito, coinvolgere personale tecnico specializzato per la

presentazione delle stesse. Tutte le attività devono comunque essere sempre programmate all'inizio dell'anno o eventualmente approvate dai Coordinatori dei Capitoli se non precedentemente previste.

13. I Coordinatori del Capitolo serraturieri presenteranno periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, un resoconto delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con gli obiettivi preposti in ognuno dei quattro capitoli.
14. Sono vietate attività sociali e di ciascun singolo Socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i Soci stessi e/o per terzi.
15. In alcune circostanze e per argomenti specifici le riunioni del capitolo serraturieri potranno essere aperte anche a Soci non appartenenti al capitolo stesso.

AII. 2 - REGOLAMENTO DEL CAPITOLO SISTEMI ELETTRONICI

1. La partecipazione al Capitolo Sistemi Elettronici è riservata a tutti coloro i cui interessi professionali hanno attinenza con il mondo delle serrature elettroniche e sistemi elettronici di controllo accesso, appartenenti ad aziende, produttori e distributori. Potranno continuare ad appartenere al capitolo anche coloro che, terminata l'attività professionale, desiderano continuare ad essere elementi attivi del capitolo stesso.
La domanda di partecipazione sarà vagliata dalla Commissione di Qualifica e Controllo per la valutazione di idoneità professionale al presente Capitolo.
2. Il Socio ERSI ammesso al Capitolo Sistemi Elettronici si impegna a osservare il presente regolamento e ha l'obbligo di essere parte attiva del capitolo stesso.
Il Socio che non partecipa per 3 volte agli incontri programmati (senza una valida giustificazione) sarà escluso dal capitolo.
3. Il Socio garantisce la massima correttezza professionale, nel rispetto del Codice di Condotta dell'Associazione, nella gestione della documentazione e/o informazioni raccolte durante gli incontri.
4. Il Socio rappresenta sé stesso nell'ambito del Capitolo Sistemi Elettronici, indipendentemente dal ruolo che ricopre nell'Azienda di appartenenza. Il candidato dipendente di Azienda deve presentare a ERSI una libera dichiarazione del Dirigente Aziendale che assume in nome e per conto dell'Azienda stessa conseguenti responsabilità future, causate dal loro dipendente proposto al Capitolo Sistemi Elettronici
5. Il Socio accetta, senza esclusione, gli accordi e i patti che ERSI o il Capitolo stesso hanno di fatto in essere o che hanno già stipulato con altri enti ed associazioni
6. All'inizio di ogni anno vengono concordati l'agenda degli incontri e programma delle attività da porre in essere. Tutti i Soci appartenenti al Capitolo devono garantire ampia disponibilità ad organizzare, gestire e partecipare ai vari eventi salvo possibilità di esclusione dallo stesso.
7. Tutte le attività del Capitolo si svolgono, quando possibile, in concomitanza con altri impegni dell'Associazione e/o in luoghi consoni a tutti i membri del Capitolo.
8. Alle attività del Capitolo possono dare contributo anche le aziende fabbricanti e distributrici di sistemi elettronici.
9. Ogni Socio partecipante ha la piena libertà di richiedere l'approfondimento di tecnologie/soluzioni presenti sul mercato e se necessario, a titolo completamente gratuito, coinvolgere personale tecnico specializzato per la presentazione delle stesse. Tutte le attività devono comunque essere sempre programmate all'inizio dell'anno o eventualmente approvate dal Coordinatore del Capitolo se non precedentemente previste.
10. Periodicamente il Coordinatore del Capitolo presenta un resoconto delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con gli obiettivi preposti.
11. Sono escluse attività sociali e di ciascun singolo Socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i Soci stessi e/o per terzi, e ciò sia in termini privati che nell'ambito delle attività professionali.

AII. 3 - REGOLAMENTO CAPITOLO AZIENDE FABBRICANTI E DISTRIBUTORI

1. La partecipazione al Capitolo Aziende Fabbricanti e Distributori è riservata a tutti coloro che sono dipendenti o proprietari, di industrie manifatturiere o distributrici o di manutenzione e di installazione di serrature ed affini. Potranno continuare ad appartenere al capitolo anche coloro che, terminata l'attività professionale, desiderano continuare ad essere elementi attivi del capitolo stesso.
La domanda di partecipazione sarà vagliata dalla Commissione di Qualifica e Controllo per la valutazione di idoneità professionale al presente Capitolo.
2. Il Socio ERSI ammesso al Capitolo Aziende Fabbricanti e Distributori si impegna a osservare il presente regolamento e ha l'obbligo di essere parte attiva del capitolo stesso.
Il Socio che non partecipa per 3 volte agli incontri programmati (senza una valida giustificazione) sarà escluso dal capitolo.
3. Il Socio garantisce la massima correttezza professionale, nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico dell'Associazione, nella gestione della documentazione e/o informazioni raccolte durante gli incontri.
4. Il Socio rappresenta sé stesso nell'ambito del Capitolo, indipendentemente dal ruolo che ricopre nell'Azienda di appartenenza. Il candidato dipendente di Azienda deve presentare a ERSI una libera dichiarazione del Dirigente Aziendale che assume in nome e per conto dell'Azienda stessa conseguenti responsabilità future, causate dal loro dipendente proposto al Capitolo Aziende Fabbricanti e Distributori.
5. Il Socio accetta, senza esclusione, gli accordi e i patti che ERSI o il Capitolo stesso hanno di fatto in essere o che hanno già stipulato con altri enti ed associazioni.
6. All'inizio di ogni anno vengono concordati l'agenda degli incontri e programma delle attività da porre in essere. Tutti i Soci appartenenti al Capitolo devono garantire ampia disponibilità ad organizzare, gestire e partecipare ai vari eventi salvo possibilità di esclusione dallo stesso.
7. Tutte le attività del Capitolo si svolgono, quando possibile, in concomitanza con altri impegni dell'Associazione e/o in luoghi consoni a tutti i membri del Capitolo.
8. Alle attività del Capitolo possono dare contributo anche i soci appartenenti ad altri capitoli.
9. Ogni Socio partecipante ha la piena libertà di richiedere l'approfondimento di tecnologie/soluzioni presenti sul mercato e problematiche relative al settore, coinvolgendo anche enti o associazioni o istituzioni esterne con le quali l'associazione collabora.
10. Periodicamente il Coordinatore del Capitolo presenta un resoconto delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con gli obiettivi preposti.
11. Sono escluse attività sociali e di ciascun singolo Socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i Soci stessi e/o per terzi, e ciò sia in termini privati che nell'ambito delle attività professionali.

AII. 4 - REGOLAMENTO ENTI E ISTITUZIONI

1. La partecipazione al capitolo Enti e Istituzioni è riservata a tutti coloro i cui interessi professionali sono volti - in ragione delle attività connesse al servizio espletato all'interno dell'ente - allo studio, ricerca e classificazione attinenti ai sistemi di sicurezza dal punto di vista scientifico, tecnico e merceologico, con particolare attenzione alle serrature ed alle rifirme in genere, in ogni loro applicazione civile ed industriale, in ogni aspetto di produzione e di utilizzo. Potranno, altresì, continuare ad appartenere al capitolo coloro che, terminata l'attività professionale, vorranno proseguire nello svolgimento concreto delle attività del capitolo stesso.
2. la relativa domanda di partecipazione sarà vagliata dalla Commissione di Qualifica e Controllo per le opportune valutazioni di idoneità professionale;
3. il Socio ammesso al capitolo Enti e Istituzioni entrerà di diritto anche negli altri capitoli, ex Art. 16 del Regolamento Sociale ERSI;
4. il socio ERSI ammesso al capitolo Enti e Istituzioni si impegna a osservare il presente regolamento con l'obbligo di essere parte attiva del capitolo stesso. Il Socio che, per fondate esigenze di servizio, non parteciperà agli incontri programmati nel corso dell'anno non incorrerà comunque nell'esclusione dal capitolo, così come previsto in altri ambiti dell'associazione;
5. il socio garantisce la massima correttezza professionale, nel rispetto del Codice di Condotta dell'Associazione, e la massima riservatezza nella gestione della documentazione e/o delle informazioni raccolte durante gli incontri;
6. il socio, fatti salvi casi eccezionali compatibili con lo statuto ed i regolamenti dell'associazione, rappresenta sé stesso nell'ambito del Capitolo Enti e Istituzioni, indipendentemente dal ruolo che ricopre presso l'ente di appartenenza;
7. il socio accetta, senza eccezioni, gli accordi e i patti che ERSI o il Capitolo stesso hanno posto in essere o che hanno già stipulato con altri enti ed associazioni;
8. all'inizio di ogni anno vengono concordati l'agenda degli incontri ed il programma delle attività da porre in essere. Tutti i soci appartenenti al Capitolo devono garantire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente o dell'Istituzione di appartenenza, ampia disponibilità ad organizzare, gestire e partecipare ai vari eventi;
9. tutte le attività del Capitolo si svolgono, quando possibile, in concomitanza con altri impegni dell'Associazione e/o in luoghi consoni a tutti i membri del Capitolo stesso;
10. alle attività del Capitolo possono dare contributo anche le aziende fabbricanti e distributrici di sistemi meccanici ed elettronici di sicurezza;
11. ogni socio partecipante ha la piena libertà di richiedere l'approfondimento di tecnologie/soluzioni presenti sul mercato e, se necessario, a titolo completamente gratuito, coinvolgere personale tecnico specializzato per la presentazione delle stesse. Tutte le attività devono comunque essere sempre programmate all'inizio dell'anno o eventualmente approvate dal Coordinatore del Capitolo se non precedentemente previste;
12. periodicamente, il Coordinatore del Capitolo presenta un resoconto delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con gli obiettivi preposti;
13. sono escluse attività sociali e di ciascun singolo socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i soci stessi e/o per terzi, e ciò sia in ambito privato che nel corso di attività istituzionali.

AII. 5 - REGOLAMENTO COMMISSIONE QUALIFICA E CONTROLLO

La commissione Qualifica e Controllo, secondo quanto previsto dall'Art. 15 del regolamento Sociale, in riferimento ai

compiti ad essa assegnati delibera il presente regolamento che diventa parte integrante dello Statuto.

Art. 1 - Requisiti di associabilità e categoria di appartenenza

Le domande degli aspiranti soci che presentano la propria candidatura, in accordo a quanto previsto dall'Art. 6 dello Statuto, saranno vagliate dal Consiglio Nazionale che in accordo con la Commissione Qualifica e Controllo ne determinerà il capitolo di appartenenza, considerando le competenze tecniche e l'ambito lavorativo.

La partecipazione al Capitolo serraturieri è riservata esclusivamente ai tecnici professionisti serraturieri che operano in maniera diretta e attiva nel campo delle serrature sia meccaniche che elettroniche, come previsto da regolamento specifico.

La partecipazione al Capitolo Sistemi Elettronici è riservata a tutti coloro i cui interessi professionali hanno attinenza con il mondo delle serrature elettroniche e sistemi elettronici di controllo accesso, appartenenti ad aziende, produttori e distributori, come previsto da regolamento specifico.

Art. 2 - Richiesta dei soci di inserimento nei capitoli e cambio di capitoli

I soci assegnati a un capitolo possono richiedere lo spostamento ad un altro o l'aggiunta a uno o più capitoli inviando una richiesta scritta al Consiglio Nazionale con la descrizione delle motivazioni.

La richiesta sarà valutata dal Consiglio Nazionale in accordo con la Commissione Qualifica e Controllo e l'esito sarà comunicato al socio.

Le richieste saranno valutate nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti specifici dei singoli capitoli.

Art. 3 - Inoltro della domanda di iscrizione a ERSI

Secondo quanto previsto dall'Art. 6 dello Statuto e dall'Art. 22 del Regolamento gli aspiranti soci sono ammessi in ERSI su domanda e presentazione di due o più Soci, con delibera insindacabile dell'Assemblea.

I presentatori devono essere soci da almeno cinque anni.

Nel caso di candidati che presentano domanda in qualità di aspiranti serraturieri almeno una lettera di presentazione deve essere di un socio appartenente al capitolo serraturieri da almeno cinque anni.

La domanda deve riportare le motivazioni che inducono il candidato ad entrare in ERSI e riportare l'indicazione di presa visione e accettazione di Statuto, Regolamenti e Codice etico.

Deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Curriculum vitae del candidato;
- Certificato camera di commercio (in corso di validità);
- Lettera liberatoria del Dirigente aziendale, con garanzie, in nel caso in cui il candidato si dipendente;
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità;
- Foto tessera
- Certificato carichi pendenti della Cancelleria Casellario Giudiziale in corso di validità;
- Lettera di presentazione di due soci ERSI, con note di descrizioni attitudinali e comportamentali del candidato.

Dopo il parere favorevole del Consiglio Nazionale, la Commissione qualifica e controllo indica il capitolo cui l'aspirante potrà appartenere e sottopone la candidatura all'assemblea, direttamente o in via telematica.

Con cadenza trimestrale i soci riceveranno la lista dei candidati e avranno a disposizione 15 giorni per esprimere eventuale parere contrario.

In caso di mancata comunicazione di parere contrario si considererà espresso parere favorevole e sarà comunicata al socio l'approvazione della sua candidatura da parte dell'assemblea.

In caso di parere contrario di un socio, questi dovrà inviare al Consiglio Nazionale, per iscritto, comunicazione con le motivazioni che sostengono tale posizione.

Il Consiglio Nazionale, vagliate le motivazioni contrarie e sentita la Commissione Qualifica e Controllo, decide in merito alla presentazione diretta in assemblea del candidato sul quale è stato espresso parere contrario, per l'approvazione a maggioranza.

Ulteriori contestazioni alle candidature non potranno essere presentate direttamente in assemblea.

Ad approvazione avvenuta il candidato riceverà comunicazione formale di accettazione della candidatura che si perfezionerà con il versamento della quota una tantum e della quota sociale dell'anno in corso.

Il candidato aspirante serraturiere dovrà sostenere un colloquio con la commissione qualifica e controllo atto a meglio comprendere l'attività svolta, a valutare l'attitudine per un determinato sotto capitolo e a definire un eventuale percorso formativo che possa portare il candidato serraturiere alla qualifica.

Art. 4 - Esame di qualifica appartenenti al Capitolo Serraturieri

Come previsto dall'art. 22 del Regolamento Sociale gli appartenenti ai capitoli facenti parte del Capitolo Serraturieri devono sostenere un esame.

L'esame a norma della legge 4:2013 e in conformità alla norma UNI 11557:2023, dovrà essere richiesto dal nuovo socio entro sei mesi dall'ingresso in associazione.

ERSI, a maggior garanzia di imparzialità, potrà avvalersi di un Ente terzo di certificazione per il rilascio della qualifica,

con uno schema di esame conforme a quanto previsto dalla qualifica ERSI e dalla norma UNI 11557:2023.

Nel caso in cui al momento dell'ingresso in associazione il candidato sia già in possesso di una certificazione di qualifica di Serraturiere o Tecnico di casseforti, questa sarà considerata valida ai fini dell'inserimento nel Capitolo Serraturieri solo se ottenuta presso gli Enti certificatori accettati da ERSI e secondo lo schema conforme a quanto previsto da ERSI.

In caso contrario il candidato dovrà sostenere l'esame di qualifica durante la prima sessione disponibile.

Gli appartenenti al Capitolo Serraturieri che non sosterranno l'esame di qualifica nei termini previsti, potranno permanere in associazione, ma non potranno far parte del Capitolo Serraturieri fino a quando non regolarizzeranno la loro posizione.

Parimenti per coloro i quali a seguito dei controlli annuali risulteranno non più idonei alla qualifica di Serraturiere e Tecnico di Casseforti.

Art. 5 - Svolgimento dell'esame di qualifica

I soci in regola con il pagamento della quota sociale possono inoltrare domanda di qualifica a ERSI che provvederà a inserire il candidato nella prima sessione d'esame disponibile.

I requisiti di accesso all'esame sono quelli previsti dalla norma UNI 11557:2023.

L'esame si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase 1 - Inoltro della domanda e valutazione dei pre requisiti

Per accedere all'esame è necessario presentare i seguenti documenti:

- Domanda di qualifica o certificazione su apposito modulo completa della documentazione in essa richiesta. Sulla domanda è necessario indicare il profilo professionale per cui si richiede la qualifica in conformità alla norma UNI 11557:2023
- Curriculum vitae da cui si evincano gli anni di professione nel settore, con riferimento alle aziende per le quali si è lavorato, la formazione scolastica e/o professionalizzante e l'attività formativa specifica del settore svolta. I corsi e incontri formativi organizzati da ERSI, direttamente o in collaborazione con altre aziende o Enti, sono automaticamente accettati e considerati validi ai fini della formazione specifica del settore. Corsi svolti presso altri enti o organizzazioni saranno valutati in base ai contenuti tecnici. La formazione richiesta per accedere alla qualifica è:
Formazione formale: livello EQF4 (se il livello è inferiore sono richiesti almeno 2 anni di formazione professionalizzante documentata)
Formazione non formale: 8 crediti formativi per il Serraturiere Junior – 24 per Serraturiere Senior - Serraturiere Auto e Tecnico di Contenitori di sicurezza ad uso domestico – 32 per Serraturiere Maestro e Tecnico Casseforti Professionali.
Formazione informale: 1 anno di lavoro nel settore per Serraturiere Junior - 5 anni per Serraturiere Senior, Serraturiere Auto e Tecnico di Contenitori di sicurezza ad uso domestico – 10 anni per Serraturiere Maestro e Tecnico Casseforti Professionali

Fase 2 - Esame

L'esame si svolge presso la sede ERSI o altre sedi da essa accettate.

I candidati riceveranno conferma della data di esame e istruzioni su eventuale attrezzatura da portare per le prove pratiche.

L'esame si svolge alla presenza di una commissione di esame composta da uno o più tecnici esaminatori qualificati per il profilo professionale richiesto.

L'esame si articola come segue:

1^ parte per tutti i profili

Prova scritta con domande a risposta chiusa. 20 domande per il serraturiere Junior, 25 per il Serraturiere Senior, Serraturiere Auto, Tecnico Contenitori di sicurezza ad uso domestico e Casseforti Professionali, 30 per Serraturiere Maestro.

Per ogni domanda sono proposte almeno quattro risposte delle quali una sola è corretta.

Tempo a disposizione: 60 minuti

2^ parte per tutti i profili tranne il profilo serraturiere Junior

Caso di studio nel quale sarà chiesto al candidato di sviluppare per iscritto una situazione o incarico o lavoro. Verrà consegnata una traccia con domande e/o schemi tecnici e/o disegni e/o relazioni, ecc.

Tempo a disposizione: 60 minuti

3^ parte per tutti i profili

Prova orale

Durante la prova verranno approfonditi argomenti relativi alle domande della prova scritta e/o per approfondire le conoscenze del candidato.

Tempo a disposizione: minimo 15 minuti

4^ parte per tutti i profili

Prova pratica

Durante la prova pratica sarà richiesto lo svolgimento di almeno un'operazione di tipo manuale relativa all'installazione o manutenzione di prodotti specifici, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l'operazione.

Potrà essere valutata la capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale

Potrà essere richiesta la stesura di un rapporto tecnico con l'allegata documentazione specifica.

Per il Serraturiere Maestro, nel caso non abbia precedentemente sostenuto l'esame per il profilo Senior, le prove pratiche da sostenere sono 2.

Tempo a disposizione: 60 minuti

Fase 4 - Valutazione delle prove

La valutazione della prova scritta avviene secondo quanto indicato dalla norma UNI 11557:2023 e dalla normativa europea ovvero si ritiene superata se vengono date almeno il 60% di risposte esatte. Se la prova scritta non viene superata non si può proseguire con le altre parti dell'esame.

La valutazione unica per il caso di studio e la prova orale viene espressa in centesimi e per considerarsi superata deve essere $\geq 60/100$

La valutazione della prova pratica viene espressa in centesimi e per considerarsi superata deve essere $\geq 60/100$.

La valutazione finale è espressa in percentuale e per essere considerato idoneo alla qualifica, il candidato deve ottenere una valutazione minima pari al 70%.

Nel caso in cui il candidato superi la prova scritta e non le prove successive, la prova superata avrà validità per un anno ai fini della ripetizione dell'esame.

Fase 5 - Rilascio qualifica e certificazione

Al termine dell'esame il candidato che ha superato positivamente le prove con la percentuale finale su indicata viene proclamato qualificato.

L'ente certificatore rilascerà l'eventuale certificazione secondo i tempi necessari da esso richiesti.

Art. 6 - Mantenimento della qualifica e della certificazione

La qualifica ERSI ha valore solo ed esclusivamente nel caso in cui il professionista risulti regolarmente iscritto all'associazione.

La certificazione ha valore secondo quanto previsto dallo specifico schema di certificazione dell'Ente che l'ha rilasciata.

Ai fini del mantenimento della qualifica i Serraturieri e Tecnici di Casseforti devono dimostrare ogni anno di:

- svolgere in maniera continuativa le attività previste dal profilo professionale per il quale si sono qualificati;
- di aver partecipato, dandone evidenza, a specifici corsi di aggiornamento con rilascio di crediti formativi ≥ 8 per il Serraturiere Junior, ≥ 10 per il Serraturiere Senior e per il Tecnico di Contenitori di sicurezza ad uso domestico, ≥ 12 per il Serraturiere Maestro, Serraturiere Auto e Tecnico di Casseforti Professionali;
- di non aver subito reclami o comunque averli adeguatamente e completamente gestiti nel caso ce ne fossero stati;
- di non aver avuto comportamenti in contrasto con quanto previsto dallo Statuto ERSI, completo di Regolamento Sociale, Codice Etico, Regolamenti dei singoli capitoli e in contrasto con qualsiasi altra decisione, consuetudine, linea di condotta dell'associazione.

Art. 7 – Rinnovo della qualifica e della certificazione

La qualifica ERSI e la certificazione rilasciata da ente terzo hanno valore quinquennale.

Alla scadenza dei cinque anni il Serraturiere o Tecnico di Casseforti dovrà provvedere al rinnovo.

A tal fine ERSI, per quanti solo qualificati, o l'ente di certificazione, per quanti sono certificati, valuterà i requisiti annuali di mantenimento e sottoporrà il Serraturiere o Tecnico di Casseforti ad una prova orale su temi attinenti all'attività da essi svolta.

Art. 8 - Formazione permanente dei soci

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento la commissione di Qualifica e Controllo vigila, in accordo con il Consiglio Nazionale, sulla formazione permanente degli associati.

In accordo con quanto previsto dall'art.2, 6 e 7 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Sociale, ERSI organizza ogni anno, anche in collaborazione con aziende e Enti specializzati, corsi, incontri formativi e sessioni tecniche alle quali i soci sono invitati a partecipare.

Ogni anno i soci devono partecipare ad almeno 8 ore di formazione o aggiornamento specifici.

I soci qualificati o certificati dovranno dare evidenza della formazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

All. 6 - REGOLAMENTO AUTOMOTIVE